


COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO
Provincia di Milano



REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'INDIVIDUAZIONE DELLA SITUAZIONE
ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE) DI COLORO
CHE RICHIEDONO PRESTAZIONI AGEVOLATE

Approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 15 del 28.06.2002, modificato con atti n. 36 del 22.07.2005, n. 45 del 28.12.2007 e n. 54 del 22.12.2008.

INDICE

CAPO I

| | |
|-------------|---|
| Articolo 1 | Oggetto del Regolamento |
| Articolo 2 | Ambito di applicazione |
| Articolo 3 | Integrazioni |
| Articolo 4 | Prestazioni soggette al presente regolamento |
| Articolo 5 | Destinatari degli interventi |
| Articolo 6 | Elementi del calcolo |
| Articolo 7 | Dichiarazione sostitutiva unica |
| Articolo 8 | Composizione del nucleo familiare |
| Articolo 9 | Modalità di calcolo dell'Indicatore della situazione reddituale |
| Articolo 10 | Modalità di calcolo dell'indicatore della situazione patrimoniale |
| Articolo 11 | Indicatore della situazione economica (I.S.E.) |
| Articolo 12 | Scala di equivalenza |
| Articolo 13 | Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) e prestazioni comunali agevolate |
| Articolo 14 | Competenze |
| Articolo 15 | Minimo Vitale |
| Articolo 16 | Soglie di accesso |
| Articolo 17 | Controlli |

CAPO II

| | |
|-------------|----------------------------------|
| Articolo 18 | Interventi di sostegno economico |
| Articolo 19 | Condizioni di esclusione |

- Articolo 20 Tipologie degli interventi
- Articolo 21 Parenti tenuti agli alimenti
- Articolo 22 Modalità di presentazione della domanda
- Articolo 23 Istruttoria della domanda

CAPO III

- Articolo 24 Regolamentazione delle tariffe per la fruizione dei servizi di cui all'art. 4
- Articolo 25 Soglie I.S.E.E. – Tabella di partecipazione alle tariffe annue dei servizi

CAPO IV

- Articolo 26 Riservatezza e trattamento dei dati personali
- Articolo 27 Norme integrative
- Articolo 28 Abrogazioni
- Articolo 29 Pubblicità del Regolamento
- Articolo 30 Entrata in vigore

CAPO I

ARTICOLO 1 **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della normativa inerente l'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.), in relazione a:

- ❑ servizi la cui compartecipazione al costo da parte degli utenti è determinata con riferimento alla condizione reddituale/patrimoniale
- ❑ servizi per l'accesso ai quali la condizione reddituale/patrimoniale è discriminante
- ❑ prestazioni sociali agevolate

erogati dal Comune di San Colombano al Lambro , così come previsto dall'art.1, comma 2, del Dlgs 31 marzo 1998, n. 109 e successive integrazioni di cui al Dlgs del 3 maggio 2000 n.130, DPCM 242 del 4.4.2001 e DPCM 18 maggio 2001.

ARTICOLO 2 **AMBITO DI APPLICAZIONE**

L'istituto dell'I.S.E.E. (indicatore della situazione economica equivalente, noto anche come "riccometro") si configura quale strumento deputato a misurare la situazione economica di coloro i quali, essendo residenti nel territorio del Comune di San Colombano al Lambro, richiedono a questa Amministrazione agevolazioni in talune prestazioni erogate dal Comune di San Colombano al Lambro , come dettagliatamente indicate all'articolo 4.

ARTICOLO 3 **INTEGRAZIONI**

Le disposizioni del presente Regolamento vanno ad integrare:

- a) ogni altro Regolamento Comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici, di cui l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- b) ogni altra norma regolamentare comunale relativa ad agevolazioni economiche, tributarie e tariffarie che preveda la valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti;
- c) ogni altro Regolamento Comunale riguardante i servizi interessati dalla disciplina dell'I.S.E.E.
- d) le disposizioni previste dal Dlgs 109/98 e DPCM 221/99 e Dlgs 130/00 e DPCM 242/01.

ARTICOLO 4 **PRESTAZIONI SOGGETTE AL PRESENTE REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento verrà applicato negli ambiti sotto specificati, e precisamente:

- Interventi di sostegno economico.

- servizio di assistenza domiciliare;
- servizio di pasti a domicilio ;
- integrazione delle rette R.S.A. ;
- trasporto anziani e disabili in strutture sanitarie ;
- Centro Socio Educativo ;
- trasporto:
 - minori portatori di handicap presso strutture scolastiche- riabilitative e CSE
 - minori in stato di difficoltà psico-sociale presso strutture sanitarie ;
- accesso e rette asilo nido;
- integrazione rette servizi per l'infanzia (Asilo Rosalinda) ;
- agevolazioni rette mensa scolastica;
- trasporto scolastico ;

ARTICOLO 5 ***DESTINATARI DEGLI INTERVENTI***

Hanno diritto di usufruire dei servizi e delle prestazioni in ambito socio assistenziale e socio educativo oggetto del presente Regolamento :

- i cittadini italiani residenti nel Comune di San Colombano al Lambro;
- gli stranieri residenti nel Comune di San Colombano al Lambro ;
- i profughi, i rifugiati e gli apolidi aventi titolo all'assistenza secondo le vigenti leggi dello Stato, che risiedono nel Comune.

ARTICOLO 6 ***ELEMENTI DEL CALCOLO***

La valutazione della situazione economica equivalente viene effettuata con riferimento ai seguenti elementi:

- la composizione del nucleo familiare;
- il reddito ai fini I.R.P.E.F. del nucleo (con applicazione di una franchigia per canone affitto);
- il reddito da attività finanziarie ;
- il patrimonio mobiliare ;
- il patrimonio immobiliare (con applicazione di una franchigia).

Tali valori vengono presi in considerazione e riparametrati sulla base di una “scala di equivalenza”, coefficiente commisurato al numero di componenti il nucleo familiare, corretto con una serie di maggiorazioni legate a situazioni di particolare disagio (famiglie monoparentali, con un membro disabile, con entrambi i genitori lavoratori...).

ARTICOLO 7 **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA**

Il richiedente la prestazione sociale agevolata presenta un'unica dichiarazione sostitutiva concernente la situazione reddituale e patrimoniale propria e di tutti i componenti il nucleo familiare. Detta dichiarazione viene resa ai sensi dell'art. 6 del DPCM 242/2001, ha validità di un anno a decorrere dalla presentazione della domanda di prestazione agevolata che ha dato luogo al computo dell'I.S.E.E..

È lasciata al richiedente la facoltà di presentare, prima della scadenza, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo ISEE. Il Comune terrà conto delle variazioni dal mese successivo alla presentazione della nuova dichiarazione.

Il Comune potrà, a sua volta, richiedere la presentazione di una dichiarazione aggiornata, che sostituisce integralmente la precedente, quando la dichiarazione sostitutiva compilata dal richiedente non fa riferimento ai redditi percepiti nell'anno precedente.

La dichiarazione sostitutiva dovrà essere prodotta, se compilata direttamente dal richiedente la prestazione sociale agevolata o dai congiunti, secondo lo schema del modello emanato con il DPCM del 18.5.2001 - pubblicato sulla G.U. del 6.7.2001. Nell'ipotesi in cui la dichiarazione venga invece resa con l'assistenza dei C.A.A.F. convenzionati con l'Ente, essa potrà essere resa secondo le modalità di compilazione ritenute più congrue ed opportune dai predetti Centri di Assistenza Fiscale.

La dichiarazione, sia redatta in proprio sia compilata con il supporto dei Centri di Assistenza sopra citati, dovrà in ogni caso essere presentata presso i C.A.A.F. convenzionati con l'Ente, pure dallo stesso incaricati della ricezione di tutte le domande di prestazione sociale agevolata.

Il richiedente dichiarerà in ogni caso di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, possono essere eseguiti controlli da parte della Guardia di Finanza, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio.

Il richiedente viene inserito automaticamente nella **fascia massima** nei seguenti casi :

- mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui sopra;
- presentazione di dichiarazione sostitutiva incompleta o non corretta, con rifiuto o rettifica e/o integrazione.

ARTICOLO 8 **COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE**

La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento al nucleo familiare, combinando i redditi ed i patrimoni di tutti i componenti, calcolati, nel rispetto della Tabella I allegata al Dlgs 31 marzo 1998, n. 109, così come modificata e integrata dai D. Lgs 130/2000 e 242/2001, tenuto conto che ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo

familiare che sarà composto dal richiedente medesimo e dai componenti la famiglia anagrafica ex art. 4 D.P.R. n°223/89, fatto salvo quanto stabilito dai punti che seguono:

- I soggetti a carico ai fini IRPEF, fanno parte del nucleo familiare della persona a cui sono a carico, anche se componenti altra famiglia anagrafica.
- I coniugi, con la stessa residenza, ma a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare (ossia costituiscono nucleo a sé stante).
- Il figlio minore di 18 anni, fiscalmente a carico di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente.
- I minori non conviventi con i genitori e in affidamento presso terzi, fanno parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risultino in altra famiglia anagrafica o a carico IRPEF di altri soggetti.
- I minori in affidamento e collocati presso comunità fanno nucleo a sé stante;
- I coniugi non legalmente separati ma che non hanno la stessa residenza, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo salvo casi particolari:
 - quando uno dei coniugi è escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'art. 333 C.C., il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
 - nel caso di abbandono del coniuge, accertato dal Giudice o dalla pubblica autorità competente in materia di Servizi Sociali
 - quando è stato chiesto scioglimento o cessazione del matrimonio in base all'art.3 L.898/70;
 - quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 708 c.p.c.;
 - quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ex art. 711 c.p.c., ovvero quando è stata ordinata la separazione ex art. 126 c.c..
- I soggetti che si trovano in convivenza anagrafica ex art. 5 D.P.R. n°223/1989 (persone che convivono abitualmente per motivi di lavoro, studio, assistenza, cura ecc.) sono considerati nuclei familiari a sé stanti, salvo debbano essere considerati nei nuclei del coniuge, della persona alla quale sono fiscalmente a carico. Se nella medesima convivenza fanno parte genitore e figlio minore quest'ultimo andrà a far parte del nucleo del genitore.
- **Per i servizi domiciliari rivolti agli anziani**, al fine di incentivare la permanenza degli anziani nel proprio contesto socio-affettivo, garantendone contemporaneamente l'autonomia, le persone di età superiore a 65 anni conviventi possono scegliere – limitatamente ai fini del calcolo ISEE – di costituire un **nucleo familiare autonomo** e richiedere l'agevolazione all'accesso delle prestazioni **con riferimento esclusivamente alla propria situazione economica**. L'anziano non può comunque costituire un nucleo familiare autonomo rispetto al coniuge non legalmente ed effettivamente separato.
- **Per i servizi rivolti a persone con handicap grave permanente (con certificazione A.S.L.) e per anziani non autosufficienti (invalidità 100% con diritto all'indennità di accompagnamento)**, in relazione alle prestazioni socio sanitarie e socio assistenziali erogate al domicilio o in ambiente residenziale (a ciclo diurno o continuativo), la determinazione di eventuali contributi al costo dei servizi viene effettuata in base alla situazione economica del solo assistito.

ARTICOLO 9

MODALITA DI CALCOLO DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE

1. Il reddito si calcola a norma dell'art. 3 del DPCM 242/01, sommando, per ciascun componente il nucleo familiare:

a) il reddito complessivo ai fini I.R.P.E.F. quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata (Unico: Rigo RNI - 730: quadro di calcolo I.R.P.E.F., Rigo 6), al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'art.2135 del codice civile svolte anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA.

In mancanza di obbligo di dichiarazione dei redditi vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF risultanti dall'ultima certificazione rilasciata dai soggetti erogatori, ex art.3, comma 1, p.to a) art.3 DPCM 242/01.

- b) il reddito di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- c) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
- d) il reddito figurativo da attività finanziarie, determinato applicando il rendimento annuo dei titoli decennali del Tesoro al complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare, individuato secondo le componenti indicate ex art.3 DPCM 242/01, comma 2;

2. Dalla somma dei redditi dei suddetti elementi reddituali, così determinati, si detrae il valore del canone di locazione annuo, fino a concorrenza e per un ammontare massimo di £ 10.000.000, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, con contratto regolarmente registrato in capo ad almeno uno dei componenti il nucleo familiare. Ciò secondo le prescrizioni dell'art.3 DPCM 242/2001 u.c..

ARTICOLO 10

MODALITA DI CALCOLO DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

Il patrimonio si calcola sommando, per ciascun componente il nucleo familiare:

a) il valore dei fabbricati e terreni edificabili e agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini I.C.I. al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso di imposta considerato.

Dal valore così determinato si detrae fino a concorrenza l'ammontare dell'eventuale debito residuo, alla stessa data del 31 dicembre, per mutui contratti per l'acquisto o la costruzione dei predetti fabbricati; in alternativa alla detrazione per il debito residuo del mutuo, è detratto, se più favorevole, il valore dell'abitazione principale, come sopra definito, nel limite di € 51.643,69 . Se i componenti del nucleo risultano risiedere in più abitazioni, la detrazione si applica su una di tali abitazioni, individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica.

Nel caso di possesso dell'abitazione principale in misura inferiore al 100% la detrazione si applicherà pro quota.

b) il valore del patrimonio mobiliare, calcolato sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali, secondo le

modalità definite dal DPCM n.242/01. Dalla somma dei valori del patrimonio mobiliare determinati come sopra ,si detrae, fino a concorrenza, una franchigia riferita al patrimonio di tutto il nucleo familiare pari a € 15.493,71 .Detta franchigia non si applica per la determinazione del reddito di cui all'art.9, p.to1, lettera d).

Il valore così definito viene considerato ai fini della determinazione dell'ISE nella misura del 20% .

ARTICOLO 11 *INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA (I.S.E.)*

L'indicatore della situazione economica è dato dalla somma dell'indicatore della situazione reddituale, determinato ai sensi dell'art.9 del presente Regolamento e dal 20% dell'indicatore della situazione patrimoniale, determinato a norma dell'art.10 del presente Regolamento.

ARTICOLO 12 *SCALA DI EQUIVALENZA*

I parametri da utilizzare per il calcolo della situazione economica equivalente sono quelli fissati dalla vigente normativa, e precisamente:

| Numero del componenti il nucleo | Parametro |
|--|------------------|
| 1 | 1,00 |
| 2 | 1,57 |
| 3 | 2,04 |
| 4 | 2,46 |
| 5 | 2,85 |

I coefficienti sopra indicati sono maggiorati nel modo seguente:

- + 0,35 per ogni ulteriore componente
- + 0,20 in caso di presenza nel nucleo di un solo genitore e figli minori
- +0,50 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'3, comma 3, della legge n. 104/1992 o di invalidità superiore al 66 per cento;
- + 0,20 per i nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa ex art. 5, comma 2 DPCM 242/2000. La maggiorazione spetta quando i genitori risultino titolari di reddito per almeno sei mesi nel periodo afferente la dichiarazione sostitutiva. Spetta altresì al nucleo composto da un genitore ed un figlio minore, purché il genitore dichiari un reddito di lavoro dipendente o di impresa per almeno 6 mesi.

ARTICOLO 13
**INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.) E
PRESTAZIONI COMUNALI AGEVOLATE**

L'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) è calcolato con il rapporto tra indicatore della situazione economica come definito all'art.11 del presente Regolamento ed il parametro/coefficiente corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, desunto dalla scala di equivalenza di cui all'art.12.

ARTICOLO 14
COMPETENZE

Le prestazioni agevolate saranno concesse con atto del responsabile dell'ufficio cui è affidato il servizio, previo accertamento della sussistenza di tutte le altre condizioni previste dalle norme regolanti il servizio stesso.

L'esito dell'istanza di prestazione sociale agevolata sarà in ogni caso comunicato anche al richiedente. I richiedenti la cui domanda non sia stata accolta, ovvero coloro i quali siano incorsi in un provvedimento di sospensione, decadenza o riduzione dell'agevolazione, possono presentare istanza motivata al competente Responsabile di Servizio entro 30 gg. dalla comunicazione dell'esito.

Su tali ricorsi il Responsabile del Servizio competente effettuerà apposita istruttoria, svolgendo i necessari accertamenti ed emettendo, entro 30 gg. dalla data di presentazione degli stessi, apposito atto con cui verrà motivatamente determinato l'accoglimento ovvero il rigetto del ricorso stesso.

ARTICOLO 15
MINIMO VITALE

Il Minimo Vitale è rappresentato dal livello di reddito minimo da ritenersi indispensabile per il soddisfacimento dei bisogni elementari del singolo, della coppia, del nucleo familiare.

Il Minimo Vitale per una persona corrisponde alla pensione minima INPS per lavoratori dipendenti ed autonomi (calcolata al 1° gennaio dell'anno per il quale si richiede la prestazione agevolata)

Il Minimo Vitale viene aggiornato annualmente.

ARTICOLO 16
SOGLIE DI ACCESSO

L'accesso ai servizi comunali e la compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini saranno regolati, servizio per servizio, da fasce di valore ISEE in modo da assicurare trattamento agevolato ai nuclei familiari che versano in condizioni economiche disagiate e con criterio di progressività per le altre situazioni.

Sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale eventualmente disporre, per singoli, peculiari casi, supportati da congrua motivazione, trattamenti diversi da quelli tabellari, ivi incluse le ipotesi di concessione di gratuità per tutti i casi ritenuti socialmente rilevanti.

ARTICOLO 17 *CONTROLLI*

Il Comune di San Colombano al Lambro ha piena facoltà di effettuare controlli, sia diretti che indiretti, tesi ad accertare la veridicità delle informazioni fornite dal richiedente la prestazione sociale agevolata, avvalendosi anche della collaborazione della Guardia di Finanza, eventualmente con stipula di apposita convenzione con il Ministero delle Finanze ai sensi dell'art.4 D.Lgs. 109/98 e successive modifiche e integrazioni.

Qualora dai controlli effettuati emergano abusi o dichiarazioni mendaci, fatta salva l'attivazione, da parte del Responsabile del Servizio, delle necessarie procedure di legge, verrà adottata ogni misura utile a sospendere e/o revocare i benefici concessi; i beneficiari le cui dichiarazioni risultino mendaci, oltre ad incorrere nelle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti, sono tenuti all'integrale restituzione delle somme indebitamente percepite.

CAPO II

ARTICOLO 18 *INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO*

L'erogazione di contributi finanziari è finalizzata a fornire un sostegno alle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio di marginalità sociale e che siano impossibilitate a provvedere al proprio mantenimento e a quello dei figli a carico.

Il contributo si pone dunque quale strumento volto al superamento di difficoltà diverse, che all'interno di un percorso di integrazione sociale deve mirare al superamento dello stato di bisogno ed al raggiungimento o al recupero della completa autonomia della persona: in particolare, gli interventi tendono al superamento delle condizioni di marginalità delle famiglie attraverso la promozione delle capacità individuali e dell'acquisizione dell'autonomia economica. Di norma tali interventi vengono limitati a **due anni**.

Rientrano tra gli interventi di sostegno economico i contributi erogati per:

- **integrare il reddito familiare** al di sotto della soglia del Minimo Vitale;
- favorire la **permanenza** del nucleo familiare presso il proprio domicilio;
- sopperire a **necessità di carattere straordinario**.

Alla valutazione di natura economica sarà accompagnata, per ogni contributo, una valutazione di carattere sociale, con la finalità di predisporre un progetto di massima, articolato con interventi non solo di natura economica, che tengano conto in particolare dei legami interni al nucleo familiare e finalizzato al superamento della situazione di difficoltà del nucleo stesso.

In casi straordinari di necessità ed urgenza di natura economica e sociale , non contemplati dai precedenti criteri , si potrà dare luogo alla erogazione di un contributo straordinario previa motivata e circostanziata relazione dell'Assistente Sociale , anche al di fuori dei limiti contemplati dal presente Regolamento.

ARTICOLO 19 **CONDIZIONI DI ESCLUSIONE**

Lo stato di bisogno di cui all'articolo precedente non è dichiarabile in presenza di una delle seguenti condizioni :

- a) reddito superiore ai parametri minimi fissati dal Minimo Vitale , salvo le circostanze particolari di cui all'ultimo comma del precedente articolo 18;
- b) esistenza di parenti tenuti agli alimenti che, di fatto, possano provvedere a garantire il Minimo Vitale ;
- c) reddito non accertabile o per il quale sia stata verificata una dichiarazione sostitutiva non corrispondente a verità.

L'Amministrazione si riserva di escludere dai benefici economici o di sospendere l'erogazione di eventuali contributi nei confronti di coloro che, senza adeguata motivazione , rifiutino opportunità lavorative.

ARTICOLO 20 **TIPOLOGIE DEGLI INTERVENTI**

Nel limite degli stanziamenti del bilancio, sono previste le seguenti forme di assistenza economica alternative ma equivalenti dal punto di vista funzionale :

- a) il “**SUSSIDIO DI MINIMO VITALE**” è teso a garantire al nucleo i mezzi necessari al soddisfacimento dei bisogni fondamentali (alimentazione , abbigliamento, spese sanitarie, igiene della persona e conduzione della casa) , mediante la ripetuta erogazione di somme di denaro , qualora la situazione economica familiare fosse al di sotto della soglia di Minimo Vitale , così come definito all'art. 15. Il contributo da erogarsi quale integrazione di reddito insufficiente viene definito dalla differenza tra il parametro di Minimo Vitale e l'ISEE , così come definito al precedente articolo 6 .In ogni caso il sussidio non potrà essere superiore a € 150,00 mensili.
Le prestazioni sono erogate mensilmente e possono essere concesse per un periodo massimo di sei mesi , sono reiterabili esclusivamente a seguito di verifica da parte dell'Assistente Sociale.
- b) Il “**CONTRIBUTO ECONOMICO**” è teso al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia e delle persone dovuto a cause straordinarie , mediante l'erogazione “una tantum” di somme di denaro.
Possono essere erogati contributi “una tantum” per far fronte ai seguenti oneri :
 - spese sanitarie per cure onerose, prolungate e indifferibili, qualora non siano coperte da altri Enti ; spese comunque connesse alla salute della persona;

- bollette e utenze varie;
- rette dei servizi a favore di minori o anziani;
- spese a fronte di acquisto di testi scolastici , qualora non attribuite ai altri enti ai sensi delle disposizioni legislative vigenti;
- oneri ordinari o straordinari che in conseguenza di particolari situazioni di necessità ed urgenza , il richiedente non sia in grado di sostenere , previo valutazione sociale.

La concessione di contributi una tantum è subordinata alla presentazione della documentazione specifica, relativa ai suddetti oneri (certificati medici, fatture ,, bollette, ecc) e alla verifica della necessità del servizio e del suo effettivo utilizzo.

L'ammontare del contributo erogato verrà liquidato in una unica soluzione e non potrà di norma eccedere la cifra di € 300,00 .

Si applicano i seguenti criteri per la quantificazione dell'ammontare dei contributi :

- se l'ISEE del nucleo familiare è inferiore al parametro di M.V. le spese di cui ai punti precedenti potranno essere interamente coperte , previa valutazione sociale del caso;

c) **L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI** è tesa al superamento delle situazioni di cui sopra mediante la fruizione , senza corrispettivo , di un servizio erogato dal Comune. Nel caso in cui la valutazione di carattere sociale , di cui al precedente articolo 18 rilevasse la necessità di fruizione di un servizio erogato dal Comune in ambito socio assistenziale o socio educativo per il quale il nucleo familiare non sia in grado di sostenere gli oneri, potrà essere stabilita la fruizione gratuita o agevolata del servizio in oggetto. Restano in questo caso vincolanti i criteri di carattere economico adottati con il presente atto.

ARTICOLO 21

PARENTI TENUTI AGLI ALIMENTI

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale , ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

Quando i parenti obbligati agli alimenti , che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo , vi si astengano, il Comune si attiverà comunque , in via surrogatoria, verso il richiedente per superare lo stato di indigenza , salvo azione di rivalsa, nei confronti del parente obbligato agli alimenti, purché avente a sua volta un ISEE non inferiore al Minimo Vitale.

ARTICOLO 22

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di contributo deve essere presentata per iscritto all'Ufficio Servizi Sociali , corredata della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 7.

Gli operatori dell'Ufficio sono tenuti a prestare aiuto ai richiedenti nella compilazione della necessaria modulistica , qualora ne fossero impossibilitati.

Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda.

Il richiedente dovrà dichiarare altresì di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare , diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite , da effettuarsi anche presso gli Istituti di Credito o altri intermediari finanziari , specificando a tal fine tutti gli elementi che consentano l'identificazione di coloro che gestiscono il patrimonio mobiliare.

ARTICOLO 23 ***ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA***

L'Ufficio Servizi Sociali è incaricato dell'istruttoria preliminare del caso , tenendo conto dei criteri e delle condizioni stabilite dai precedenti articoli del presente Regolamento.

La definizione dei casi e la conseguente decisione di ammissione o diniego è formulata da una commissione composta da :

- Direttore Generale del Comune (che la presiede)
- Assistente Sociale
- Responsabile Servizi Finanziari

La Commissione adotta i propri provvedimenti sulla base di una valutazione globale del caso , ai sensi dei criteri e degli indirizzi di cui ai precedenti articoli Di ogni seduta della commissione viene redatto un verbale in forma sintetica riportante le decisioni assunte e le relative motivazioni.

Le situazioni la cui particolarità fosse tale da esulare dalle competenze della suddetta Commissione verranno rimesse all'Assessore competente, che trasmetterà gli atti relativi all'attenzione della Giunta Comunale.

Al fine di procedere ad un approfondito esame e definizione del richiedente, il competente Ufficio Comunale potrà convocare lo stesso per un colloquio teso ad accertare e chiarire tutti gli elementi inerenti al caso : la mancata presentazione al colloquio o il rifiuto di fornire le informazioni richieste, senza adeguata motivazione, costituisce in ogni caso causa di decadenza della domanda di contributo.

I contributi saranno erogati mediante determinazione del Responsabile Amministrativo dell'Ufficio Servizi Sociali.

Il provvedimento di erogazione o motivato diniego del contributo dovrà essere predisposto entro 30 giorni dalla data dell'istanza.

CAPO III

ARTICOLO 24

REGOLAMENTAZIONE DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 4

Per determinare il concorso dell'utente al costo dei servizi si fa riferimento all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) , calcolato secondo le modalità previste nei precedenti articoli.

Il Minimo Vitale costituisce la soglia di reddito al di sotto della quale servizi, ritenuti di particolare rilievo sociale , sono erogati gratuitamente.

Le tariffe sono definite in rapporto al costo dei servizi e sono determinate in base a scaglioni di reddito con percentuale di recupero differenziata per ogni singolo servizio.

La determinazione delle tariffe si uniforma ai seguenti criteri :

- a) è basata sul principio generale che gli utenti concorrono al costo dei servizi in rapporto alle proprie condizioni economiche;
- b) è stabilita in relazione alla diversa intensità dei bisogni cui i vari servizi rispondono;
- c) essendo il meccanismo del concorso dell'utenza costruito sul costo del servizio, le tariffe sono soggette a variazioni in caso di incremento o decremento significativo del costo sopracitato.

ARTICOLO 25

SOGLIE I.S.E.E. – TABELLE DI PARTECIPAZIONE ALLE TARIFFE ANNUE DEI SERVIZI

AREA ANZIANI

□ **Servizio di Assistenza Domiciliare**

L'utente paga la prestazione oraria in funzione del relativo I.S.E.E., come nella seguente tabella:

| Fasce I.S.E.E. (in €) | % di compartecipazione alla tariffa max del servizio |
|--|---|
| I.S.E.E. pari o inferiore a € 5.000,00 | 50 % |
| I.S.E.E. da € 5.000,01 a € 8.000,00 | 70 % |
| I.S.E.E. superiore a € 8.000,01 | 100 % |

□ **Servizio di pasti a domicilio**

L'utente paga la prestazione in funzione del relativo I.S.E.E., come nella seguente tabella:

| Fasce I.S.E.E. (in €) | % di compartecipazione alla tariffa max del servizio |
|--|---|
| I.S.E.E. pari o inferiore a € 5.000,00 | 50 % |
| I.S.E.E. da € 5.000,01 a € 8.000,00 | 70 % |
| I.S.E.E. superiore a € 8.000,01 | 100 % |

□ **Servizio di trasporto anziani e disabili in strutture sanitarie**

Il servizio sarà prestato nei limiti di disponibilità consentiti dalla struttura. La situazione reddituale/patrimoniale costituirà l'elemento determinante per l'accesso al servizio.

L'utente paga la prestazione in funzione del relativo I.S.E.E., come nella seguente tabella:

| Fasce I.S.E.E. (in €) | % di compartecipazione alla tariffa max del servizio |
|--|---|
| I.S.E.E. pari o inferiore a € 5.000,00 | 50 % |
| I.S.E.E. da € 5.000,01 a € 8.000,00 | 70 % |
| I.S.E.E. superiore a € 8.000,01 | 100 % |

□ **Integrazione della retta di ricovero nelle strutture a ciclo residenziale per anziani (R.S.A.) a carattere continuativo**

Gli Ospiti delle R.S.A. provvedono al pagamento della retta giornaliera, fissata annualmente dalle relative Amministrazioni.

La disciplina dell'integrazione retta R.S.A. da parte dell'Ente è la seguente:

1. Hanno diritto a beneficiare dell'integrazione della retta della struttura a ciclo residenziale per anziani **i richiedenti i quali abbiano un I.S.E.E. inferiore rispetto all'importo annuo massimo della retta della R.S.A. di ricovero**, maggiorato dell'importo di cui al successivo punto 2); ;
2. L'ospite della R.S.A. partecipa comunque al costo della retta con il proprio reddito, comprensivo dell'assegno di accompagnamento. Al fine di favorirne l'autonomia personale ed economica, sarà lasciata in gestione diretta all'Ospite una quota del reddito di cui sopra nella misura mensile di 1/5 del minimo vitale per necessità personali all'interno della struttura. Necessità particolari ed eccezionali saranno valutate caso per caso.

3. La retta dei ricoverati senza reddito e senza obbligati di Legge, maggiorata di un importo mensile pari a 1/5 del minimo vitale, è a carico del Comune.
 4. L'Ente integra la retta mensile di ricovero presso la R.S.A. per la quota mancante con la modalità che segue :
 - a) integrazione pro quota, al netto dell'importo a carico degli Obbligati agli alimenti disciplinato dal paragrafo successivo (quindi, INTEGRAZIONE COMUNALE = retta mensile – (quota a carico dell'ospite dedotta dell'importo sub p.to 2 + quota carico Obbligati ex art. 433 c.c.).
- **Azione di rivalsa / compartecipazione al costo della retta di ricovero nelle strutture a ciclo residenziale per anziani (R.S.A.) a carattere continuativo da parte degli obbligati agli alimenti ex art. 433 C.C.**

Il Comune di San Colombano al Lambro:

- Nel caso di mandato di gestione da parte dell'utente al comune relativamente alla pensione , libretto di risparmio o altro, assume l'impegno al pagamento totale della retta;
- In mancanza di mandato di gestione assume l'impegno al pagamento della retta solo per la parte in cui provvede all'integrazione della stessa.;

E' fatta salva in ogni caso azione di rivalsa per l'importo a carico degli obbligati agli alimenti ex articolo 433 C.C. .

La misura della quota annua di integrazione posta a carico dei tenuti agli alimenti di cui all'art. 433 C.C. corrisponde ad un importo non superiore al 10% dell'I.S.E.E. dell'obbligato (purchè avente a sua volta un I.S.E.E. non inferiore al Minimo Vitale).

AREA MINORI E FAMIGLIE

- **Tariffa di contribuzione servizi mensa e trasporto adulti frequentanti il Centro Socio Educativo.**

Trattasi di strutture a ciclo semiresidenziale e diurno, ospitanti soggetti handicappati, per i quali l'Ente sostiene il costo della retta mensile di frequenza.

L'Amministrazione definisce annualmente l'importo massimo mensile della tariffa di compartecipazione al costo dei servizi mensa e trasporto a carico delle famiglie dei frequentanti il C.S.E. .

Per coloro per i quali sarà richiesta la prestazione agevolata la tariffa sarà suscettibile di riduzione in funzione del relativo I.S.E.E., come nella seguente tabella:

| Fasce I.S.E.E. (in €) | % di compartecipaz. alla tariffa max prevista per il Servizio |
|---------------------------------------|--|
| ISEE pari o inferiore al M.V. | Gratuità |
| ISEE sup. al M.V. da € 0 a € 2.582,29 | 25 % |

| | |
|--|-------|
| ISEE sup. al M.V. da € 2.582,30 a € 5.164,57 | 50% |
| ISEE sup. al M.V. da € 5.164,58 a € 7.746,85 | 75 % |
| ISEE sup. al M.V. da € 7.746,86 in poi | 100 % |

□ **Trasporto :**

- **minori portatori di handicap presso strutture scolastiche-riabilitative e CSE**
- **minori in stato di difficoltà psico sociale presso strutture sanitarie**

Il servizio è gratuito per la generalità degli utenti.

L'Amministrazione Comunale si impegna a reperire e svolgere un servizio gratuito avvalendosi di proprio personale o eventualmente anche di volontari disponibili sul territorio, ovvero a mezzo di obiettori di coscienza. L'onere del servizio è assunto dal Comune.

□ **Asilo Nido**

L'Amministrazione definisce annualmente:

- la quota giornaliera di tariffa unica, legata alla effettiva presenza del bambino;
- le rette mensili per fasce I.S.E.E. a carico dell'utenza.

L'utente paga la retta mensile in funzione del relativo I.S.E.E., come dettagliato nella tabella che segue:

| Fasce I.S.E.E. (in €) | % di compartecipazione alla tariffa max del Servizio |
|--|---|
| ISEE pari o inferiore al M.V. | 25 % |
| ISEE sup. al M.V. da € 0 a € 3.158,34 | 43 % |
| ISEE sup. al M.V. da € 3.158,35 a € 6.412,02 | 58 % |
| ISEE sup. al M.V. da € 6.412,03 a € 9.717,34 | 72 % |
| ISEE sup al M.V. da € 9.715,35 a € 16.327,99 | 86 % |
| ISEE sup. al M.V. da 16.328,00 in poi | 100 % |

Vengono mantenute le riduzioni vigenti per più figli che usufruiscono contemporaneamente del servizio :

- riduzione del 35 % dal secondo figlio in poi

□ **Servizio di Refezione Scolastica**

L'utente paga la tariffa del pasto annualmente determinata dall'Amministrazione in funzione del relativo I.S.E.E., come nella seguente tabella:

| Fasce I.S.E.E. (in €) | % di compartecipazione alla tariffa max del servizio |
|--|---|
| I.S.E.E. pari o inferiore a € 5.000,00 | 50 % |
| I.S.E.E. da € 5.000,01 a € 8.000,00 | 70 % |
| I.S.E.E. superiore a € 8.000,01 | 100 % |

Non residenti : NESSUNA AGEVOLAZIONE

Applicazione tariffa maggiorata (+ € 0,50 rispetto alla tariffa massima)

□ **Trasporto scolastico**

L'utente paga la tariffa del trasporto annualmente determinata dall'Amministrazione in funzione del relativo I.S.E.E., come nella seguente tabella:

| Fasce I.S.E.E. (in €) | % di compartecipazione alla tariffa max del servizio |
|--|---|
| I.S.E.E. pari o inferiore a € 5.000,00 | 50 % |
| I.S.E.E. da € 5.000,01 a € 8.000,00 | 70 % |
| I.S.E.E. superiore a € 8.000,01 | 100 % |

CAPO IV

ARTICOLO 26

RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 11 della Legge 30 giugno 2003, n. 196 , i dati forniti dal richiedente saranno raccolti dal Comune di San Colombano al Lambro – Servizio Socio Assistenziale e Servizio Istruzione – al fine di istruire le istanze prodotte.

L'acquisizione di tali dati è obbligatoria , pena l'esclusione dal servizio richiesto o l'applicazione della tariffa massima.

In particolare , con riferimento al trattamento dei dati sensibili , saranno rispettate le disposizioni di cui agli articoli 20 e 22 della Legge 30 giugno 2003, n. 196.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 della citata legge , tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano , nonché alcuni diritti complementari , tra cui il diritto di rettificare , aggiornare, completare o cancellare i dati erronei , incompleti o raccolti in termini non conformi alla Legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Tali motivi possono essere fatti valere nei confronti del Comune di San Colombano , titolare del trattamento dei dati.

ARTICOLO 27 ***NORME INTEGRATIVE***

Tutte le disposizioni statali o regionali, integrative o correttive emanate in materia di prestazioni sociali agevolate troveranno applicazione anche al fine dell'accesso alle prestazioni comunali agevolate, previa formale modifica del presente Regolamento.

ARTICOLO 28 ***ABROGAZIONI***

Con l'approvazione del presente Regolamento risultano abrogati gli artt. 14, 15, 16 , 21, 22 e 26 del vigente "Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti Pubblici e soggetti privati" approvato con deliberazione Consiliare n. 230 del 21.12.1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 29 ***PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO***

Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento, ai sensi dell'art.22 della legge 7 agosto 1990, n.241.

ARTICOLO 30 ***ENTRATA IN VIGORE***

Il presente Regolamento, soggetto a duplice pubblicazione, assume vigenza a seguito della sua pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni, dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva.

Il presente Regolamento è stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 28.06.2002 con atto n. 15.

IL SINDACO
f.to (Dott. Giancarlo Rugginenti)

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
f.to (Dott. Marta Pagliarulo)

E' stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 12.07.2002 al 27.07.2002.

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
f.to (Dott. Marta Pagliarulo)

E' stato ripubblicato all'Albo Pretorio per ulteriori 15 giorni dal 30.07.2002 al 14.08.2002.

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
f.to (Dott. Marta Pagliarulo)

Il presente atto e' copia conforme all'originale.

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
f.to (Dott. Marta Pagliarulo)

San Colombano al Lambro, 28.08.2002

Il presente Regolamento è stato modificato dal Consiglio Comunale nella seduta del 22.07.2005 con atto n. 36.

IL SINDACO
f.to (Rag. Gian Luigi Panigada)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott. Marta Pagliarulo)

E' stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 27.07.2005 al 12.08.2005.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott. Marta Pagliarulo)

E' stato ripubblicato all'Albo Pretorio per ulteriori 15 giorni dal 23.08.2005 al

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott. Marta Pagliarulo)

Il presente atto e' copia conforme all'originale.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott. Marta Pagliarulo)

San Colombano al Lambro, 10 Settembre 2005

Il presente Regolamento è stato modificato dal Consiglio Comunale nella seduta del 28.12.2007 con atto n. 45.

IL SINDACO
f.to (Rag. Gian Luigi Panigada)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott. Marta Pagliarulo)

E' stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 23.01.2008 all'08.02.2008.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott. Marta Pagliarulo)

E' stato ripubblicato all'Albo Pretorio per ulteriori 15 giorni dal 13.02.2008 al 28.02.2008.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott. Marta Pagliarulo)

Il presente atto e' copia conforme all'originale.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott. Marta Pagliarulo)

San Colombano al Lambro, 10 Marzo 2008

Il presente Regolamento è stato modificato dal Consiglio Comunale nella seduta del 22.12.2008 con atto n. 54 (immediatamente esecutivo).

IL SINDACO
f.to (Rag. Gian Luigi Panigada)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott. Marta Pagliarulo)

Il presente Regolamento e' stato ripubblicato all'Albo Pretorio per ulteriori 15 giorni dal 26.01.2009 al 10.02.2009.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott. Marta Pagliarulo)

Il presente atto e' copia conforme all'originale.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott. Marta Pagliarulo)

San Colombano al Lambro, 12 Febbraio 2009